

UNIMA – Italia

Regolamento interno ai sensi dello Statuto vigente

ART. 1 - DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA

UNIMA Italia è associazione indipendente, si riconosce nei valori della costituzione italiana, della democrazia, della pace e della libertà, dell'uguaglianza dei diritti umani, politici, religiosi e civili, del rispetto delle leggi, dei valori etici e morali, ripudia la violenza ed ogni discriminazione.

Unima Italia aderisce a uNIMA mondiale e ne osserva il regolamento e lo statuto.

ART. 2 - ASSOCIATI

Possono essere soci tutti coloro che hanno interesse per il Teatro di Figura, che siano di nazionalità italiana, o che siano residenti prevalentemente in Italia, comunque in condizioni di osservanza delle leggi internazionali, possono essere membri ordinari dell'Associazione UNIMA se non già aderenti a uguale titolo ad altri Centri Nazionali UNIMA; Membri Onorari in ogni caso. Il loro numero è illimitato e comprende:

A) **Membri Ordinari** (soci)

B) **Membri Onorari** (soci onorari)

Sono Membri Ordinari quelle persone o gruppi interessate a collaborare in modo continuativo nell'Associazione per il conseguimento dei suoi fini istituzionali.

Sono Membri Onorari personalità o collettività che abbiano acquisito meriti particolari nel campo previsto dall'Articolo 2.

ART. 3 - ADESIONE MODALITA'

1. Qualsiasi socio o membro può accogliere una domanda di ammissione di altro soggetto.
2. La richiesta di associazione a unima viene inoltrata in ogni caso per scritto al Presidente e al Segretario Nazionale, l'accettazione è subordinata all'accettazione del richiedente delle finalità di UNIMA, del suo statuto e del suo regolamento.
3. Il Consiglio Direttivo provvede a rispondere per accettazione anche via mail, tranne i casi di motivato rifiuto, normati dal presente regolamento.
4. L'iscrizione è ratificata con il versamento della quota annuale da parte dell'iscritto, che deve avvenire entro 15 gg dalla risposta e con il rilascio della tessera e l'inserimento nell'elenco e indirizzario dei soci.
5. La domanda di associazione può avvenire durante l'assemblea annuale dei soci, con il perfezionamento contestuale di tutte le procedure descritte, stante la presenza di tutti gli organismi direttivi.
6. L'ammissione dei membri onorari, avviene con proposta dei soci inoltrata al Presidente e al Consiglio Direttivo e posta alla deliberazione dell'assemblea, sentito il Presidente, il Segretario Nazionale.

ART. 3bis - ADESIONE CONDIZIONI

1. L'adesione impegna l'associato ad accettare tutte le norme dello statuto, del presente regolamento e delle sue eventuali successive modifiche, nonché l'impegno al pagamento, entro il 15 gennaio di ogni anno sociale, delle quote associative da stabilirsi nell'assemblea annuale ordinaria di approvazione del bilancio.
2. Contro la delibera del Consiglio Direttivo di non accoglimento di associazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente dandone comunicazione agli interessati.
3. L'adesione all'Associazione ha la durata di un anno e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non viene disdettata dall'associato con lettera raccomandata, entro 30 giorni dalla data di rinnovo.

ART. 4 - DECADENZA E RECESSO

La qualità di socio si perde:

1. **per recesso**, che ha effetto dal momento della relativa dichiarazione dell'associato, da manifestarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
2. **per esclusione**, che può avere luogo in caso di: comportamenti in contrasto con lo statuto, e con i doveri di solidarietà o di correttezza derivanti dal vincolo associativo.
3. L'esclusione è oggetto di delibera del Consiglio e di ricorso ammesso dell'interessato al collegio dei Probiviri, con le medesime regolamentazioni individuate per il funzionamento del Collegio dei probiviri.

ART. 5 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea Generale degli Associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Segretario Nazionale;
- e. il Tesoriere;
- f. i Revisori dei Conti; (organo facoltativo)
- g. il Collegio dei Probiviri.

ART. 6 - DURATA E SVOLGIMENTO DELLE CARICHE

- a. Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i Probiviri vengono eletti da tutti i soci in assemblea generale nazionale.
- b. Il Segretario Nazionale e il Tesoriere vengono eletti, senza possibilità di delega di voto, dal Consiglio Direttivo alla prima riunione di insediamento, previa norma di svolgimento delle elezioni stabilita dal consiglio Direttivo uscente.
- c. Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più dei suoi membri a cariche specifiche o di

responsabilità organizzative, e amministrative in collaborazione del tesoriere, anche provvisorie quando legate ad eventi, progettualità , studi, pubblicazioni ecc.

- d. Gli eletti in Organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.
- e. Il Consiglio Direttivo può deliberare al suo interno, anche via mail solo se con l'ottenimento di ricevuta del messaggio da parte di tutti i consiglieri, in caso contrario si provvede all'interpellanza scritta per posta ordinaria.
- f. I Membri Onorari non hanno diritto di voto.
- g. Ogni membro ordinario ha diritto a un voto solo.
- h. Si intende deliberata la decisione che ottenga la maggioranza dei voti dei componenti anche in caso di consultazione via mail.
- i. Le cariche elettive hanno la durata di quattro anni . E' ammessa la rieleggibilità, per un minimo di tre mandati consecutivi.
- j. Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi relativi all'esercizio in corso, chi abbia pendenze penali.
- k. E' l'assemblea a Provvedere, mediante elezione, all'integrazione delle cariche istituzionali eventualmente decadute: la carica vacante per rinuncia o per decadimento viene coperta dal primo dei non eletti.

ART. 7 - ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE

- a. L'Assemblea è composta da tutti gli associati.
- b. Ogni socio non può essere portavoce di più un voto di delega che deve essere documentata.

ART. 8 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'Assemblea composta da tutti gli associati, è convocata dal Presidente.

I Membri Onorari non hanno diritto di voto.

Ogni membro ordinario ha diritto a un voto solo e può ricevere un solo voto di delega.

La comunicazione della convocazione deve essere spedita con lettera semplice, o via mail, agli interessati almeno quindici giorni prima della data fissata, facente fede il timbro postale, e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea.

- a. E' data facoltà a tutti i soci di richiedere al Consiglio Direttivo l'inserimento di argomenti aggiuntivi all'odg.
- b. Il Consiglio Direttivo delibera in merito alle integrazioni dell'odg, e in caso di non accettazione della proposta ne dà motivazione in sede di apertura dei lavori assembleari.
- c. L'Assemblea degli associati si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno.

d. I compiti dell'Assemblea sono:

1. approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
2. discutere e approvare il programma annuale del Consiglio Direttivo;
3. approvare definitivamente regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;

e. L'Assemblea Nazionale degli Associati si riunisce in seduta straordinaria quadriennale e in questo contesto. I compiti dell'Assemblea nazionale sono:

1. eleggere il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i Proviviri, i Soci Onorari; i Consiglieri Internazionali; (per quanto attiene l'elezione dei Consiglieri Internazionali si rimanda al Regolamento UNIMA internazionale);
2. Confermare o stabilire nuovamente la composizione numerica del Consiglio Direttivo, all'interno del numero ammesso da sette a tredici consiglieri;
3. L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli associati o di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o per volontà del Presidente ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità;
4. L'assemblea viene sempre introdotta da una relazione del Segretario Nazionale, e/o del Presidente ed è facoltà dei consiglieri proporre una propria relazione personale, soprattutto quando il consigliere ha sviluppato un mandato specifico;
5. L'Assemblea Nazionale è sempre presieduta dal Presidente;
6. Per il proprio svolgimento l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, elegge, prima dell'apertura dei lavori, un proprio segretario, che può essere anche il Presidente o il Segretario Nazionale;
7. Il segretario dell'assemblea cura la moderazione del dibattito e la modalità degli interventi;
8. Di ogni assemblea viene redatto un verbale;
9. Viene redatta poi una sintesi del verbale che sarà pubblicata on-line, sul sito che sarà a disposizione dei soci, con accluse tutte le deliberazioni.

ART.9 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

- a. Le assemblee sono valide con la presenza di tanti associati costituenti almeno la metà più uno degli associati iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche il giorno successivo alla prima.
- b. Le deliberazioni comunque vengono prese a maggioranza dei votanti e presenti.
- c. Alle assemblee convocate per modificare lo Statuto o per sciogliere l'Associazione, debbono essere presenti almeno i due terzi degli associati.
- d. Le deliberazioni relative al regolamento vanno prese a maggioranza dei presenti e redatte su apposito verbale.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

- a. il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette a un massimo di tredici membri eletti tra i soci dell'Assemblea; compreso il Presidente.
- b. In sede di Consiglio non sono ammesse deleghe.
- c. Si intende raggiunto il numero legale delle presenze di un Consiglio Direttivo, per l'ammissibilità delle sue deliberazioni, quando è raggiunto il numero di presenze della metà più uno dei componenti.
- d. In caso di vacanza, per dimissioni o per decadimento ai sensi del presente regolamento, di un membro del Consiglio Direttivo si procede alla nomina sostitutiva, secondo il presente regolamento.
- e. Il Consiglio è convocato dal Segretario Nazionale, che lo presiede, ogni volta che lo ritenga necessario o secondo le scadenze deliberate dal Consiglio stesso e tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.
- f. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora nonché l'ordine del giorno della riunione; e' facoltà dei consiglieri proporre temi aggiuntivi all'odg.
- g. La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno quindici giorni: nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente con preavviso di almeno tre giorni; con tale ultima modalità di convocazione l'assenza di un consigliere è sempre giustificata.
- h. In casi di urgenza e impossibilità di riunione, il Segretario procede per l'interpellanza ai consiglieri on line, o con mailing; in tal caso viene redatto verbale delle delibere alla prima riunione successiva e viene in ogni caso effettuata immediata pubblicazione delle delibere sul sito.
- i. Ciascun membro del Consiglio ha diritto a un voto, con votazioni palesi, in caso di parità (generata da astensioni), si ripete la votazione una volta; in caso di ripetuta parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente;
- j. Su proposta del Presidente o del Segretario si può procedere con votazione segreta; in caso di votazione segreta il risultato di parità comporta il respingimento della proposta.
- k. le votazioni del Consiglio Direttivo sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente il Presidente o il Segretario, oppure un terzo dei presenti; e sono sempre segrete se riguardano persone.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a. Operare per il raggiungimento dei fini statutari, in armonia con quelli generali di tutti gli associati;
1. eleggere al suo interno, alla prima riunione dal suo insediamento, il Segretario Nazionale e il Tesoriere;

2. stipulare accordi nazionali e internazionali;
3. esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea generale dei soci; le deliberazioni così prese dovranno tuttavia essere sottoposte alla ratifica dell'assemblea nella sua prima seduta;
4. designare i rappresentanti dell'Associazione in qualsiasi organo, comitato o commissione in cui tale rappresentanza sia richiesta o prescritta;
5. aderire a tutti i compiti che siano ad esso espressamente demandati dal presente statuto o dall'Assemblea Generale dei Soci;
6. deliberare, senza possibilità di appello, la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per **tre** sedute consecutive;
7. elaborare il bilancio preventivo entro il mese di settembre di ciascun anno, da presentare per l'approvazione dell'assemblea generale dei soci;
8. elaborare il bilancio consuntivo entro il mese di febbraio di ciascun anno;
9. invitare alla riunione, ove lo ritenga opportuno, persone particolarmente esperte su determinati problemi a scopo consultivo;
10. deliberare circa la custodia, la conservazione, l'utilizzo del materiale di repertorio, archivistico, documentario, bibliografico di proprietà di UNIMA Italia;
11. le deliberazioni del Consiglio Direttivo prese in conformità al presente statuto impegnano tutti gli iscritti.

ART. 12 - PRESIDENTE

- a. Il Presidente eletto dall'assemblea nazionale rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutari: ha poteri di firma che può delegare.
- b. Il Presidente può:
 1. dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
 2. compiere tutti gli atti, che si rendessero necessari, nell'interesse dell'Associazione;
 3. vigilare sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
 4. redigere la relazione da presentare al Consiglio e all'Assemblea. In caso di sua assenza o di impedimento le sue attribuzioni o funzioni sono devolute al Segretario Nazionale.

ART. 13 - SEGRETARIO NAZIONALE

1. Il Segretario Nazionale è eletto dal Consiglio Direttivo;
2. presiede le riunioni del Consiglio e ne coordina i lavori;
3. convoca il Consiglio Direttivo secondo cadenza stabilita e ha facoltà di convocarlo per propria volontà;

4. consulta direttamente i Consiglieri, ogni volta che lo ritiene necessario;
5. cura la consultazione straordinaria del Consiglio per mailing;
6. cura il flusso di informazioni tra tutti gli organi collegiali;
7. coordina il lavoro del tesoriere;
8. coordina i lavori del Consiglio e vigila sulla realizzazione e applicazione delle sue deliberazioni;
9. informa o consulta il Presidente per ogni necessità;
10. può ricevere delega di firma e di rappresentanza legale dal Presidente;
11. esprime un voto e riceve una sola delega di voto, parimenti a tutti i soci;
12. dirama al Consiglio direttivo le comunicazioni del collegio dei Probiviri;

ART. 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- a. I Probiviri debbono essere persone autorevoli per prestigio e qualità morali.
- b. Il loro compito è quello di intervenire in caso di controversie interne all'Associazione o in occasione di episodi che possono turbare la vita dell'Associazione stessa o offuscare il suo nome.
- c. Con apposita relazione scritta richiamano i singoli associati ai loro doveri e propongono al Direttivo sia di escludere, sia di rifiutare, la richiesta di iscrizione, come le reintegrazioni.
 1. Il Collegio dei Probiviri è composto da **due** membri eletti dall'Assemblea.
 2. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
 3. La carica è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.

ART. 15 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. contributi e quote degli associati;
2. contributi da Enti pubblici e privati;
3. proventi da attività;
4. donazioni;
5. materiale di repertorio, archivistico, documentario e bibliografico; quest'ultimo è anch'esso proprietà di UNIMA Italia, indivisibile e non cedibile, a disposizione di tutti i soci; custodito presso il responsabile e nella sede che viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'UNIMA/Italia, verserà annualmente la quota spettante all'UNIMA Internazionale.

ART. 16 - QUOTE E CONTRIBUTI

1. I soci agiscono in solidarietà, trasparenza e nell'interesse comune di tutti i soci.
2. E' fatto divieto a tutti i soci di distribuire anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla Legge.
3. L'Associazione dispone dei seguenti fondi:
 - a. quote annuali dell'associazione, da versarsi entro trenta giorni dalla relativa delibera;
 - b. proventi di donazioni, sponsorizzazioni, donazioni di soci, di terzi, di Enti privati e pubblici
 - c. Ricavi di attività di spettacolo o di promozione culturale

ART.17 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 18 - SCIoglimento

Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

Per tutto quanto non previsto in maniera specifica dal presente regolamento si farà riferimento alle Leggi e ai Regolamenti vigenti dello Stato vigenti.

Approvato con delibera del Consiglio Direttivo, in Firenze il 17 Settembre 2008